

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile – direzione centrale delle autonomie – ufficio rapporti con gli amministratori degli enti locali, 13 gennaio 1999, prot. n. 15900/20/102/9.

Posizione del sindaco, avvocato, che cura la difesa in giudizio dell'ex sindaco in un procedimento penale, in cui il comune è parte offesa.

In proposito si condividono le considerazioni svolte da codesta prefettura in merito all'insussistenza nel caso prospettato di qualsiasi ipotesi di limitazione al diritto di elettorato passivo alla luce della vigente normativa in materia recata dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.

Invero l'art. 3, n. 3, della citata legge 154/81, stabilisce l'incompatibilità a rivestire cariche elettive per i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestano opera in modo *continuativo* in favore delle imprese di cui ai precedenti numeri 1 e 2 del medesimo articolo (enti, istituzioni, aziende, società e imprese vigilate o sovvenzionate dal comune).

La *ratio* della norma è quella di evitare conflitti di interesse tra soggetti che possono autorevolmente influenzare l'operato di enti, istituti o aziende vigilati o sovvenzionati e dell'amministrazione degli enti locali.

In sostanza, si riconosce ai consulenti il potere di influenzare, almeno negli aspetti di discrezionalità tecnica, le scelte loro demandate.

Va da sé che non vi è incompatibilità nelle seguenti ipotesi:

- 1) quando l'incarico libero-professionale sia di breve durata e saltuario;
- 2) quando il predetto incarico alla data delle elezioni, sia già espletato, ritenendosi irrilevante la circostanza che il professionista nel caso in cui abbia curato gli interessi del comune non abbia ancora avuto liquidato dallo stesso l'onorario relativo all'opera prestata.

Al di fuori dell'ipotesi esplicitamente prevista dalla normativa in commento, non sussistono altre limitazioni all'elettorato passivo derivanti da rapporti di lavoro libero-professionali, anche se comportano la tutela di interessi comunali da parte del privato (es. avvocato che difende in giudizio il comune).

Ipotesi particolare è quella come nel caso in esame dell'avvocato che assume il patrocinio legale di terzi contro il comune presso il quale egli stesso esplica un mandato rappresentativo.

Ciò implica, senza alcun dubbio, che l'amministratore-avvocato di fa portatore di interessi potenzialmente confliggenti, con la conseguenza, anch'essa potenziale, di mancare di obiettività nell'esercizio dell'ufficio elettivo.

La concretizzazione di un tale conflitto verrebbe così ad identificarsi con la *ratio legis* delle cause di incompatibilità della richiamata normativa, la quale, però, formula delle ipotesi tassative, non applicabili per interpretazione analogica.

In tal caso, pertanto, soccorrono, esclusivamente, da un lato la disposizione dell'art. 290 del t.u.l.c.p. 148/15 (espressamente fatta salva dall'art. 64 della legge 142/90) che impone agli amministratori di "astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie ...; come pure quando si tratta d'interesse proprio ...", e dall'altro le norme ispiratrici della deontologia e dell'etica professionale forense, del cui rispetto è tutore il consiglio dell'ordine degli avvocati territorialmente competente.